

**AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO CENTRALE**  
**ORDINANZA PRESIDENZIALE N. 39 DEL 14/04/2023**

**PORTO DI PESCARA – INTERDIZIONE DI SPAZIO DEMANIALE MARITTIMO PER DEPOSITO  
TEMPORANEO DI RESIDUO DI AEROMOBILE RINVENUTO IN MARE**

- VISTA** la Legge 28 gennaio 1994 n. 84, recante il riordino della legislazione in materia portuale, così come modificata dal D. Lgs. 4 agosto 2016 n. 169 di "*Riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità Portuali di cui alla Legge 28 gennaio 1994, n. 84, in attuazione dell'art. 8, comma 1, lettera f) della legge 7 agosto 2015, n. 124*", pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 203 del 31/08/2016 e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTO** l'art. 6 comma 5 della Legge n. 84/94 ss.mm.ii. a mente del quale le Autorità di Sistema Portuale sono enti pubblici non economici di rilevanza nazionale a ordinamento speciale, dotate di autonomia amministrativa, organizzativa, regolamentare, di bilancio e finanziaria;
- CONSIDERATO** che l'art. 8 comma 3 lett. m) della L. n. 84/94 ss.mm.ii. dispone che il Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale amministra le aree e i beni del Demanio Marittimo ricadenti nella circoscrizione territoriale di competenza, sulla base delle disposizioni di legge in materia, esercitando, sentito il Comitato di gestione, le attribuzioni stabilite negli articoli da 36 a 55 e 68 del Codice della Navigazione e nelle relative norme di attuazione;
- VISTO** il D.M. 15/03/2022 n. 55 del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili notificato a questa Autorità in data 16/03/2022, recante la nomina del Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale;
- VISTO** ancora l'art. 6 comma 4 lett. a) della Legge n. 84/94 ss. mm. ii. a mente del quale all'Autorità di Sistema Portuale sono conferiti poteri di ordinanza, anche in riferimento alla sicurezza rispetto a rischi di incidenti connessi alle attività e alle condizioni di igiene sul lavoro;
- VISTO** l'art. 59 del Regolamento di Esecuzione del Codice della Navigazione;
- VISTA** la segnalazione pervenuta in data 13/04/2023 dalla Capitaneria di Porto di Pescara (protocollata agli atti di questo Ente con n. 6531 in pari data) in merito al rinvenimento in mare, a circa 40 miglia dal porto di Pescara,



di un residuo presunto di aeromobile, nonché al deposito dello stesso residuo in area demaniale marittima presso la zona portuale di Pescara;

**VISTA**

altresì la nota pervenuta in data 14/04/2023 della Capitaneria di Porto di Pescara in merito al suddetto rinvenimento (assunta al protocollo di questo Ente con n. 6551 in pari data), con la quale si conferma l'avvenuto posizionamento del bene in questione nei pressi della banchina sud del porto di Pescara, precisamente all'altezza della pensilina di riparo degli addetti alle riparazioni delle reti da pesca;

**VISTA**

la comunicazione pervenuta in data 14/04/2023 in merito al predetto rinvenimento da parte della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Chieti e Pescara (assunta al protocollo di questo Ente con n. 6618 in data 14/04/2023), con la quale si recano notizie in ordine ai provvedimenti ed agli accertamenti del caso intrapresi dalla stessa Amministrazione;

**RITENUTO**

alla luce di quanto sopra, nel perseguimento delle giuste condizioni di tutela della salute e della sicurezza fisica dei lavoratori tutti oltre che per la tutela della pubblica incolumità, di dover emanare il presente provvedimento, affinché lo spazio demaniale marittimo al momento interessato dal deposito del ritrovamento in questione risulti interdetto ad ogni altro uso ed a qualunque accesso, ciò anche per la corretta conservazione dello stesso bene nelle more dei provvedimenti volti al suo trasferimento in altro sito all'esito degli accertamenti tecnici ed amministrativi in corso;

**VISTI**

gli atti dell'Ufficio;

**SENTITO**

al riguardo il Segretario Generale di questa Autorità;

**TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO,  
ORDINA:**

**ART. 1**

Con decorrenza immediata, fino ad apposito provvedimento di revoca, è interdetto ad ogni uso ed a qualunque accesso lo spazio demaniale marittimo nei pressi della banchina sud del porto di Pescara, precisamente all'altezza della pensilina di riparo degli addetti alle riparazioni delle reti da pesca, della superficie pari a mq 100,00 c.ca, lo stesso individuato in colore blu nell'immagine planimetrica allegata quale parte integrante del presente provvedimento, ciò ai fini del deposito in via temporanea e d'urgenza del residuo di aeromobile recentemente recuperato in mare di cui nelle premesse riportato.

In relazione a quanto sopra, costituisce eccezione ogni esigenza per attività di polizia e/o di soccorso pubblico da parte dei competenti soggetti istituzionali, oltre che tutto quanto attiene agli accertamenti, nonché ai controlli ed agli spostamenti – da parte dei soggetti

istituzionali competenti o loro incaricati – del ritrovamento in questione.

## **ART. 2**

E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e far osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'affissione all'albo dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale, l'inclusione alla pagina "Ordinanze" del sito internet dell'Ente medesimo, nonché la divulgazione fra i principali soggetti istituzionali ed operatori economici normalmente svolgenti attività o comunque aventi interessi o competenze nello scalo marittimo di Pescara.

## **ART. 53**

I contravventori alla presente Ordinanza saranno perseguiti ai sensi dell'art. 1174 del Codice della Navigazione, salvo che il fatto non costituisca reato.

Visto:

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
*(Dott. Salvatore Minervino)*

**IL PRESIDENTE**  
*(Ing. Vincenzo Garofalo)*



Autorità di Sistema Portuale  
del Mar Adriatico Centrale

Porti di Pesaro, Falconara, Ancona, S. Benedetto, Pescara, Ortona, Vasto

### **ALLEGATO – PORTO DI PESCARA, BANCHINA SUD (STRALCIO PLANIMETRICO)**

